



Comune di Bagni di Lucca

Ufficio Tecnico – U.O. Edilizia Privata

OGGETTO: L.R. 41/84 art. 14 – Regolamento comunale per l'utilizzazione delle somme relative ad opere di urbanizzazione secondaria che fanno carico a soggetto diversi dal Comune, disciplinando in particolare l'attribuzione della quota degli oneri predetti, stabilita dalla tabella A/5 allegata alla L.R. 41/84, per "chiese e gli altri edifici per servizi religiosi" e per "centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie".

ART. 1 - Alla scadenza di ogni anno e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario, il Responsabile della Ragioneria, con specifico atto, determina le somme introitate nell'esercizio finanziario a titolo di urbanizzazione secondaria, derivanti dalle concessioni edilizie, anche in sanatoria, e definisce le previsioni che vengono effettuate per l'esercizio successivo.

ART. 2 - Tenuto conto delle particolari finalità cui sono destinate le opere definite nella tabella A/5 allegata alla Legge Regionale 41/84 "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi", per la realizzazione delle stesse a cura di soggetti diversi dal Comune dovrà essere prevista in bilancio la quota dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria effettivamente introitati dal Comune nell'esercizio finanziario precedente.

Per la realizzazione di "Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie" da parte di soggetti diversi dal Comune, dovrà essere prevista in bilancio la quota del 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria effettivamente introitati nell'esercizio finanziario precedente.

ART. 3 - Per "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del Ministero Pastorale, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative annesse agli edifici destinati al culto, situate nelle adiacenze o comunque connesse con essi o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda edifici, attrezzature ed impianti ancora da realizzare.

Per "Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie" si intendono altresì, oltre agli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda quelli ancora da realizzare.

Le somme previste in bilancio di cui al precedente art. 2 potranno essere utilizzate, oltre che per nuove opere, anche per interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione o ampliamento di quelle già esistenti.

ART. 4 - Entro sei mesi dalla pubblicazione della determinazione di cui all'art. 1, gli Enti interessati dovranno presentare al Comune il programma di interventi con i termini presunti di inizio e fine lavori, corredato da un preventivo di massima della spesa redatto da un tecnico abilitato.

Le richieste sono presentate, per la Chiesa Cattolica, dalle autorità ecclesiastiche diocesane.

Il Comune, prima della scadenza dell'esercizio finanziario, esamina le richieste pervenute, approverà con delibera della Giunta Municipale l'elenco delle opere ammesse a contributo, stabilendo il tempo entro cui le opere stesse dovranno essere iniziate e terminate, con possibilità di erogare il finanziamento in più esercizi finanziari (in questo caso l'erogazione del contributo potrà avvenire anche a lavori già eseguiti).

Il Responsabile del Servizio provvederà immediatamente e comunque non oltre 30 giorni dall'esecutività della delibera, ad impegnare le relative somme con apposita determinazione.

In caso di presentazione di più istanze, la Giunta Municipale approverà l'attribuzione del contributo a quelle che riterrà più urgenti o di valore sociale e culturale più avanzato, anche attraverso confronti con i soggetti interessati. Saranno comunque ammessi a contributo solo gli interventi ubicati nel territorio di questo Comune e sarà fissato nella delibera il termine massimo per l'esecuzione degli stessi.

ART. 5 - Entro sei mesi dalla data di comunicazione delle assegnazioni dei contributi, pena la decadenza, gli Enti interessati dovranno presentare il progetto esecutivo per l'ottenimento delle relative autorizzazioni o

concessioni da parte del Comune o degli altri Enti competenti. Nulla vieta a che il progetto sia presentato anche prima dell'assegnazione del contributo.

ART. 6 - L'effettiva erogazione del contributo sarà disposta con determina di liquidazione del Responsabile del Servizio, dietro presentazione delle relative fatture dei lavori accompagnate da una relazione a firma di tecnico abilitato, che comprovi l'effettiva esecuzione dei lavori ammessi a finanziamento.

ART. 7 - L'intervento finanziario del Comune, accordato in attuazione delle presenti norme, si limita, per ciascun esercizio, ai fondi previsti in bilancio in virtù delle somme a titolo di urbanizzazione secondaria effettivamente introitate; resta inteso che i maggiori costi delle opere rispetto alle somme disponibili, quand'anche finanziate in più esercizi, saranno a carico dei soggetti destinatari del contributo.

Qualora le opere finanziate non siano iniziate o terminate nei termini indicati nella delibera di cui all'art. 4, senza che vi siano adeguati e documentati motivi dei ritardi, il finanziamento sarà revocato ed attribuito ad altre opere che seguono in graduatoria; in assenza di opere che seguono in graduatoria e comunque in tutti i casi nei quali non siano state presentate domande da parte dei soggetti di cui all'art. 3, i fondi saranno stanziati, con opportune variazioni di bilancio, per finanziare opere pubbliche da eseguirsi direttamente a carico del Comune.